



17453-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

MIRELLA CERVADORO	- Presidente -	Sent. n. sez. 420/2019
SERGIO DI PAOLA		CC - 22/02/2019
VITTORIO PAZIENZA		R.G.N. 48447/2018
GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI		
GIOVANNI ARIOLLI	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI CUNEO
nel procedimento a carico di:

PP nato a **X** il **X** 1959

avverso la sentenza del 15/03/2006 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
MONDOVI'

udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

sentite le conclusioni del PG MARIA GIUSEPPINA FODARONI

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso perché il reato si è prescritto.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mondovì ricorre per cassazione (in data 20/7/2006 e, dunque, prima dell'entrata in vigore della legge n. 103/2017) per l'annullamento della sentenza emessa dal G.U.P. dello stesso tribunale all'udienza preliminare del 15/3/2006, con la quale veniva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dell'imputato **PP** in ordine al delitto di cui all'art. 12 D.L. n. 143/1991.

1.1. Con il primo motivo deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione. In particolare, il giudice, nell'escludere il dolo del reato sul rilievo che l'imputato avrebbe utilizzato il numero della carta di credito della p.o. nella convinzione di essere stato autorizzato poiché in una precedente occasione era stata proprio la p.o. a comunicargli il numero, aveva travalicato i limiti stabiliti dall'art. 425 cod. proc. pen. per la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, avente natura esclusivamente processuale e non di merito. Inoltre, il giudice non aveva fatto buon governo dei principi di diritto enunciati da questa Corte di legittimità secondo cui, essendo il delitto in esame posto a tutela anche dell'interesse generale del sistema bancario e creditizio ad impedire l'accesso ai sistemi elettronici di pagamento a soggetti diversi dai titolari, ne risponde anche colui che usa una carta di credito di un terzo sulla scorta di un'autorizzazione rilasciata dal titolare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è fondato.

2.1. Va anzitutto premesso che anche l'uso da parte di un terzo di una carta di credito, autorizzato dal titolare, integra il reato di cui all'art. 12 D.L. 3 maggio 1991 n. 143, convertito nella legge 5 luglio 1991 n. 197 (provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e per prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio), in quanto la legittimazione all'impiego del documento è contrattualmente conferita dall'istituto emittente al solo intestatario, il cui consenso all'eventuale utilizzazione da parte di un terzo è del tutto irrilevante, stantè la necessità di firma, all'atto dell'uso, di una dichiarazione di riconoscimento del debito e la conseguente illiceità di un'autorizzazione a sottoscriverla con la falsa firma del titolare. L'unico caso in cui un'utilizzazione di carta di credito da parte del non

titolare può ritenersi, pertanto, non abusiva è quello di un uso indiretto del documento da parte del soggetto legittimato, circoscritto all'ipotesi in cui costui si serva di un terzo come "*longa manus*" o mero strumento esecutivo di un'operazione non comportante la sottoscrizione di alcun atto (Sez. 1, n. 11023 del 19/2/2004, Rv. 227516). Nel caso di specie, l'imputato utilizzò la carta di credito della parte offesa, di cui conosceva gli estremi in ragione di un pregresso utilizzo che lo stesso imputato aveva effettuato quale *longa manus* dell'offeso (si trattava dell'acquisto di biglietti aerei). L'uso della carta, dunque, avvenne esclusivamente nell'interesse dell'imputato ed al di fuori di qualunque autorizzazione del titolare (il quale infatti lo ha denunciato). Dal punto di vista obiettivo il reato è dunque integrato, sussistendo anche l'intento di profitto poi realizzato mediante l'acquisto di un biglietto aereo destinato esclusivamente all'imputato. Erroneo, invece, è far discendere l'esclusione del dolo dalla convinzione dell'imputato di poter contare su una sorta di pregressa autorizzazione conferitole dalla p.o. all'utilizzo dei codici della carta. Come si è osservato in premessa, l'uso da parte del terzo di una carta altrui è vietato in forza delle disposizioni che regolano tali strumenti di pagamento. Inoltre, la precedente autorizzazione era stata fornita per un acquisto cumulativo e dunque anche nell'interesse dell'offeso, mentre nel caso oggetto di imputazione l'uso fu ad esclusivo vantaggio dell'imputato. Pertanto, la motivazione di proscioglimento sconta anzitutto un profilo di illogicità laddove pone a fondamento della giustificazione dell'errore in cui è incorso l'imputato un dato di fatto non continente. Inoltre, finisce per attribuire valenza ad un *errores* su una norma *extra-penale* integrativa del precetto (è richiesto, infatti, che l'uso avvenga *indebitamente*) che, ai sensi degli artt. 5 e 47, comma 3, cod. pen., non scusa (salva l'ipotesi, che non ricorre nel caso in esame, che si sia tradotto in un errore sul fatto).

2.2. La fondatezza del ricorso consente a questa Corte di rilevare d'ufficio l'intervenuta prescrizione del reato non comportando tale declaratoria la necessità di accertamenti in fatto o di valutazioni di merito incompatibili con i limiti del giudizio di legittimità (Sez. 1, n. 9288 del 20/1/2014, Rv. 259788). Il delitto, infatti, risulta consumato in data 27/6/2005 e l'imputato non è recidivo. E' dunque trascorso, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., il termine massimo di prescrizione di anni sette e mesi sei applicandosi il regime più favorevole stabilito dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 (in ragione della pena massima di anni cinque di reclusione *ratione temporis* stabilita).

2.3. L'intervenuta prescrizione nelle more del giudizio di cassazione non

determina l'inammissibilità del ricorso, in quanto questa Corte ha più volte enunciato il seguente principio di diritto: "è ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione pronunciata sulla base di un'errata applicazione della legge sostanziale, seppure all'accoglimento debba seguire la dichiarazione di una causa di estinzione del reato (nella specie, prescrizione) già maturata, atteso l'interesse attuale dell'organo della pubblica accusa all'affermazione della corretta applicazione della legge" (ex multis vedi: Sez. 3, n. 32527 del 28/4/2010, Rv. 248219).

3. Va, pertanto, annullata senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.


P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso, il 22/2/2019

Il consigliere estensore

Giovanni Anolli



Il Presidente

Mirella Cervadoro



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE

IL 23 APR. 2019



CANCELLIERE
Claudia Fanelli

